

***REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA***



**COMUNE DI AYMAVILLES
COMMUNE D'AYMAVILLES**

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.05.2021)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti**
- art. 2 - Principi fondamentali**
- art. 3 - Finalità**
- art. 3 bis - Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna**
- art. 3 ter - Nomine e principio della pari opportunità**
- art. 4 - Programmazione e cooperazione**
- art. 5 - Territorio**
- art. 6 - Sede**
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere**
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale**
- art. 9 - Toponomastica**

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - Organi**
- art. 11 - Consiglio comunale**
- art. 12 - Competenze del Consiglio comunale**
- art. 13 - Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale**
- art. 14 - Funzionamento del Consiglio comunale**
- art. 15 - Consiglieri**
- art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri**
- art. 17 - Gruppi consiliari**
- art. 18 - Commissioni consiliari**
- art. 19 - Nomina della Giunta**
- art. 20 - Giunta comunale**
- art. 21 - Competenze della Giunta**
- art. 22 - Composizione della Giunta**
- art. 23 - Funzionamento della Giunta**
- art. 24 - Sindaco**
- art. 25 - Competenze amministrative del Sindaco**
- art. 26 - Competenze di vigilanza del Sindaco**
- art. 27 - Ordinanze del Sindaco**
- art. 28 - Vicesindaco**
- art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del Sindaco o del Vicesindaco**
- art. 30 - Delegati del Sindaco**

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- art. 31 - Segretario dell'ente locale**
- art. 32 - Competenze gestionali del Segretario dell'ente locale e dei responsabili dei servizi**
- art. 33 - Competenze consultive del Segretario dell'ente locale e dei responsabili dei servizi**
- art. 34 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario dell'ente locale**
- art. 35 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario dell'ente locale**
- art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale**
- art. 37 - Albo pretorio**

TITOLO IV - SERVIZI

art. 38 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 39 - Principi

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

art. 40 - Cooperazione

art. 41 - Unités des Communes valdôtaines

art. 42 - Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 43 - Partecipazione popolare

art. 44 - Assemblee generali

art. 45 - Interventi nei procedimenti

art. 46 - Istanze

art. 47 - Petizioni

art. 48 - Proposte

art. 49 - Associazioni

art. 50 - Referendum

art. 51 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi

art. 52 - Accesso

art. 53 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 54 - Statuto e sue modifiche

art. 55 - Regolamenti

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

art. 56 - Difensore civico

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 57 - Norme transitorie

art. 58 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

COMUNE DI AYMAVILLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti

1. Il presente Statuto è adottato in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La comunità di Aymavilles, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti, i poteri e le competenze di cui al presente Statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 2014, n. 6 e s.m.i..
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi anche in forma associata con l'ambito territoriale sovracomunale, si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo di Unités des Communes valdôtaines, regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 2014, n. 6 e s.m.i. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, l'Unités des Communes

- valdôtaines, l'ambito territoriale sovracomunale e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
 9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente Statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
 10. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
 11. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
 12. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unités des Communes valdôtaines e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dal suo ambito territoriale.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie e dei consorzi di miglioramento fondiario nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato;
 - i) la garanzia a tutti i cittadini di un'amministrazione moderna e digitale efficiente,

efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale;

- j) lo sviluppo delle attività turistiche, mediante il sostegno diretto e indiretto a consorzi e associazioni non a scopo di lucro, che operino nell'ambito della promozione, della salvaguardia delle tradizioni locali e della cultura, dello sport e dell'artigianato;
 - k) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - l) il mantenimento dei valori spirituali e religiosi della collettività locale, anche attraverso il recupero e la conservazione dei luoghi di culto, degli edifici ad esso destinati e delle tradizioni religiose della popolazione residente.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 3 bis

Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

- 1. Il Comune garantisce e promuove l'uguaglianza tra generi, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di essi nell'amministrazione.
- 2. Il Comune si impegna a:
 - a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità e promuovere azioni conformi al Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11.4.2006, n. 198);
 - b) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
 - c) garantire, per quanto possibile, la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi.

Art. 3 ter

Nomine e principio della pari opportunità

- 1. Nei casi in cui gli organi comunali debbano nominare o designare più rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza di uomini e donne.
- 2. Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
- 3. Nella Giunta la presenza di entrambi i generi è assicurata ai sensi dell'art. 22, comma 1bis, della legge regionale n. 54/1998.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

- 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e, limitatamente alla Regione, di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre Regioni, dell'Unione Europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente Statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5 Territorio

1. Le frazioni che costituiscono la circoscrizione del Comune, storicamente riconosciute dalla comunità e denominate, sono:

<u>Denominazione ufficiale</u>	<u>Denominazione in uso</u>
Le Belley	Ozein
Le Bettex	Bettex
La Camagne	La Camagne
Caouz	Caouz
Chef-Lieu	Chef-Lieu
Cerignan	Cerignan
Le Chabloz	Chabloz
Champagnole	Champagnolle
Champessolin	Champessolin
Champlan	Champlan
Champleval-Dessous	Champleval Dessous
Chanabertaz	Turlin
Le Chantel	Ozein
La Charrère	Ozein
Le Château	Château
Cheriettes	Cheriettes
Chevril	Chevril
Clos-Savin	Clos-Savin
La Cleyvaz	La Cleyvaz
La Combaz-de-la-Donnaz	La Comba
Crétaz-Saint-Martin	Crétaz Saint Martin
Le Croux	Croux
Le Dailley	Ozein
Le Dialley	Dialley
La Ferrière	Ferrière
Le Folliex	Folliex
Le Fournier	Fournier
Gallièse	Gallise

Le Géraudey	Ozein
Le Glassier	Glassier
Les Léonard	Ozein
Lillaz	Lillaz
Le Micheley	Micheley
Le Montbel	Montbel
Les Moulins	Moulins
Les Murasses	Ozein
Orsière	Orsières
Ozein	Ozein
Pesse	Pesse
Pognon	Pognon
Pompiod	Pompiod
Le Pont-d'Ael	Pont d'Ael
Pos	Ozein
La Poyaz	La Poyaz
La Roche	La Roche
Saint-Léger	Saint-Léger
Saint-Maurice	Saint-Maurice
Eissogne	Seissogne
Sylvenoire	Sylvenoire
Turlin-Dessous	Turlin
Turlin-Dessus	Turlin
Les Urbains	Urbains
Venoir	Venoir
Vercellod	Vercellod
Vers-les-Prés	Ozein
Vieyes	Vieyes
La Ville	Ozein
Tour-d'Allian	Villetos

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 53,41 e confina con i comuni di Cogne, Gressan, Jovençon, Saint-Pierre, Sarre, Valsavarenche e Villeneuve.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Aymavilles, Chef-Lieu n.1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi, oppure in modalità telematica mediante collegamento in video conferenza.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Aymavilles nonché con lo stemma approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 1999, n. 711, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale

- nella foggia autorizzata con il decreto di cui al comma 1, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono stati pubblicati nel 2° supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2 dell'11 gennaio 2000.
 4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
 5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma del Comune e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
 6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione e la denominazione del Comune si identifica con il nome Le-z-Amaveulle.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno replicati in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, ai fini della verbalizzazione, o di un consigliere.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco e il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune accertando la conformità delle linee programmatiche mediante verifica annuale in concomitanza con l'approvazione del rendiconto finanziario.

2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale, garantendo la presenza di entrambi i generi.

Art. 12

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali elencati nell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 54/1998.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n.4 e s.m.i. in materia di sua costituzione e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 concernente lo status degli amministratori locali.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i piani finanziari e i programmi;
 - b) i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, superiore a 150 mila euro e le loro varianti sostanziali;
 - c) il regolamento del Consiglio comunale;
 - d) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
 - e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, nonché le relative permutate;
 - h) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - i) la nomina della Giunta;
 - j) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
 - k) i pareri sugli statuti delle consorzierie e dei consorzi di miglioramento fondiario di cui il Comune fa parte.

Art. 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto e per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento interno.
4. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai consiglieri per iscritto o tramite mail con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è trasmesso ai consiglieri, per iscritto o tramite mail con ricevuta di ritorno,

- almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa del Sindaco, ovvero su richiesta di quattro consiglieri o di almeno trecento elettori.
 6. Nel caso in cui quattro consiglieri o almeno trecento elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.
 7. Il Sindaco non è obbligato a riunire il Consiglio entro il termine di cui al comma 6 qualora l'istanza riguardi una materia non riservata alla competenza di tale organo; in questo caso l'istanza viene inserita all'ordine del giorno della prima adunanza successiva.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) la convocazione ed il funzionamento del Consiglio;
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) la costituzione delle commissioni consiliari e l'organizzazione, il funzionamento, le competenze ed i poteri delle stesse;
 - d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificatamente, la previsione che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento;
 - k) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
5. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
6. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne

- fa le veci l'assessore delegato.
7. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto di norma ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante trasmissione tramite mail o deposito presso la segreteria comunale, almeno quarantotto ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.
5. Il consigliere comunale che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. Le modalità di giustificazione delle assenze sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e il consigliere è sostituito con le modalità previste dalla legge regionale.
6. Il termine di cui al comma 4 è ridotto a ventiquattro ore nel caso di adunanze straordinarie dichiarate urgenti.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle

- commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
 3. Le commissioni possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti, avvalendosi anche di esperti esterni. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

Art. 19

Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata su proposta del Sindaco dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 20

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario dell'ente locale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla normativa vigente.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi,

dei programmi di rilevanza generale approvati dal Consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati;

- d) approva i progetti preliminari di opere pubbliche e le varianti che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, inferiore a 150 mila euro, nonché tutti i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
- e) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
- f) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
- g) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- h) dispone la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) approva le tariffe per la fruizione di beni e servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j) individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- l) esercita funzioni rientranti nella propria competenza, delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) approva i regolamenti comunali, fatta eccezione per il regolamento del Consiglio;
- o) definisce la dotazione organica del personale e le relative variazioni;
- p) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- q) esprime il parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente;
- r) in base ad uno specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- s) autorizza il taglio del legname dai boschi di proprietà comunale.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero massimo di tre assessori, fermo restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 22, comma 1ter, della legge regionale n. 54/1998 e previa attestazione dell'organo di revisione economico-contabile. È altresì garantita la presenza di entrambi i generi prevista dalla normativa.
2. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. Il Sindaco assume le sue funzioni all'atto della proclamazione degli eletti.
3. Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio comunale presta giuramento pronunciando la seguente formula : "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere ai doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
4. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
5. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
6. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
7. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
8. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed

- esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale o dai regolamenti;
- c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) se Sindaco del Comune Capofila dell'ambito territoriale sovracomunale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, provvede a nominare ed eventualmente a revocare il Segretario dell'ente locale ed i responsabili dei servizi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - k) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
 - l) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 - m) emette i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;
 - n) emette i provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - o) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - p) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti ai sensi dell'articolo 26 comma 8 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 - q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - t) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - u) stipula i contratti, le convenzioni o gli altri atti a contenuto prevalentemente discrezionale e/o politico nonché tutti i contratti rogati dal Segretario dell'ente locale.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.

3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario dell'ente locale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27

Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello Statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato.

Art. 28

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'articolo 24, comma 3.
3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco

o del Vicesindaco si applica la legge regionale vigente.

Art. 30
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può, in ogni momento, revocare l'incarico conferito ovvero modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, la revoca delle stesse e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 31
Segretario dell'ente locale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario dell'ente locale costituisce momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al Segretario dell'ente locale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Il Segretario dell'ente locale roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.
6. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, disciplinano ulteriori funzioni del Segretario dell'ente locale.

Art. 32
Competenze gestionali del Segretario dell'ente locale e dei responsabili dei servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.

2. Al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti alle assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed in particolare:
- a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) adozione dei provvedimenti connessi alla gestione delle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale;
 - e) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - f) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - g) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - h) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - i) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - j) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
 - k) presidenza delle commissioni di gara;
 - l) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - m) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;
 - n) rilascio di autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché permessi di costruire ed emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori, in assenza di figure di qualifica dirigenziale assegnate in forma associativa costituita con altri enti per l'esercizio delle predette funzioni, ai sensi della Parte IV, Titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54.

Art. 33

Competenze consultive del Segretario dell'ente locale e dei responsabili dei servizi

- 1. Il Segretario dell'ente locale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, previa autorizzazione del Sindaco.
- 2. I responsabili dei servizi esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta, nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
- 3. Il Segretario dell'ente locale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
- 4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario dell'ente locale

1. Il Segretario dell'ente locale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35

Competenze di legalità e garanzia del Segretario dell'ente locale

1. Il Segretario dell'ente locale partecipa alle sedute degli organi collegiali e, se richiesto, delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, mirando ad un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente Statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.
4. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. Con il regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 37

Albo pretorio

1. Nel sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è predisposta un'apposita sezione destinata all'Albo pretorio "online" per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto ed i regolamenti.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 38

Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, assicura l'erogazione dei servizi pubblici anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 39

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 40

Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 41 Unités des Communes valdôtaines

1. La determinazione degli organi dell'Unités des Communes valdôtaines, la loro composizione e le nomine sono disciplinate dalla legge regionale.

2. Il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso l'Unités des Communes valdôtaines, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
4. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'Unités des Communes valdôtaines, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
5. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare all'Unités des Communes valdôtaines l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
6. Con convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 42

Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi della normativa regionale.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dalla normativa regionale.
5. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.
6. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei consorzi di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 43

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività

- dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività stessa, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.
 3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari argomenti.
 4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
 5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai cittadini residenti non appartenenti all'Unione Europea.
 6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o domiciliate sul territorio comunale.

Art. 44

Assemblee generali

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi.
2. Le assemblee generali sono convocate dal Sindaco, su proposta di sei consiglieri e di trecento elettori, entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni risultanti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tal caso il numero minimo degli elettori che possono richiedere la relativa convocazione è pari almeno al 50% degli elettori.

Art. 45

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 46

Istanze

1. I cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 47

Petizioni

1. I cittadini residenti nel Comune, gli elettori del Comune singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Non sono ricevibili le petizioni che non presentino i seguenti requisiti generali:
 - a) essere sottoscritti da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della stessa;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell'amministrazione comunale.

Art. 48 Proposte

1. Le proposte per l'adozione di atti amministrativi, presentate e sottoscritte da almeno trecento elettori del Comune, vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario dell'ente locale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria se necessaria.
2. L'organo competente è tenuto a sentire i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede, anche in assenza dell'accordo di cui al comma precedente, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 49 Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate

all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

4. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Art. 50

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da sei dei consiglieri comunali;
 - c) da trecento elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Segretario dell'ente locale ed il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
8. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
10. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 51

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. L'eventuale mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata, dal Consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti.
3. L'approvazione del referendum propositivo comporta invece l'approvazione dell'atto che è alla base della proposta; non si potrà procedere all'esecuzione dell'atto approvato prima di sei mesi dalla sua efficacia.

Art. 52

Accesso

1. Al fine di rendere trasparente la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai

cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli uffici ed agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Art. 53 **Informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve essere esatta, tempestiva e completa, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa, e attraverso tutti i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
5. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine, il Comune mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
6. L'Ente adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

TITOLO VIII **FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 54 **Statuto e sue modifiche**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno trecento elettori per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'articolo 48, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 50 e 51.
3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia.
4. Il Comune invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 55 **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello Statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell'articolo 48.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli articoli 50 e 51.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti, dopo l'adozione da parte dell'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio nonché in apposita sezione del sito Internet istituzionale.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

Art. 56 Difensore civico

1. Il Consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, sulla base di apposita convenzione, al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale.


TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Norme transitorie

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, lo Statuto è inoltre pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 58 Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.
3. Fino all'adeguamento dei regolamenti si applicano le disposizioni legislative e statutarie sopravvenute.



ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA



DESCRIZIONE DELLO STEMMA

Inquartato: il primo, d'oro, al leone di nero, linguato, armato, allumato ed immaschito di rosso; il secondo, d'argento, col capo di rosso, alla banda, attraversante sul tutto, di nero, caricata in capo, nel senso della banda, di una colomba d'argento; il terzo, di rosso, al castello a quattro torri (due visibili) merlate, una a destra, alla ghibellina ed una, a sinistra, alla guelfa, di dodici pezzi ciascuna (sei visibili), il tutto d'argento, coperto e finestrato di otto pezzi di nero; il quarto, di nero, a due campanili, d'oro, il primo, a destra, coperto da una cupola cimata dalla croce latina e dal gallo dello stesso, finestrato di nero, il secondo, a sinistra, coperto da una cuspide fiancheggiata da quattro gugliette (due visibili) e cimata dalla croce latina dello stesso e finestrato di cinque pezzi (due, due, uno) del campo. Lo scudo è sormontato dalla corona di Comune e sostenuto da due rami decussati, di verde, di melo a destra, fruttato d'oro, di vite a sinistra fruttato d'azzurro, annodati e legati da un nastro tricolore e un nastro partito di rosso e di nero.

ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Drappo partito di rosso e di nero, frastagliato a tre bandoni, riccamente ornato e frangiato d'argento, caricato, nel centro, dello stemma comunale, sormontato dall'iscrizione centrata "**Commune d'AYMAVILLES**". Cravatta portante i colori dello Stato e della Regione.

